



# COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO

Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI

## TASI 2019 – tributo sui servizi indivisibili

### CHI DEVE PAGARE LA TASI:

- Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree fabbricabili. **Esclusa l'abitazione principale** così come definita ai fini dell'IMU. I terreni agricoli sono esclusi.
- Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (proprietario, usufruttuario ecc.), quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo. La TASI non è dovuta dall'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono assimilate all'abitazione principale:

- a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione di specifica dichiarazione.**
- b) le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- d) la **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate e alle Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- f) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da **anziani o disabili** che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad f) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A1 - A8 - A9.

### DICHIARAZIONI:

Si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU: la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, pertanto se non ci sono state variazioni rispetto alla situazione IMU, la dichiarazione non va presentata.

### COME SI CALCOLA LA TASI:

- **BASE IMPONIBILE:** quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.
- **ALIQUOTE:**

<b>Abitazione principale</b> (come definita ai fini dell'imposta municipale propria) di categoria catastale <b>diversa</b> da A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2, C6 e C7.
---

<b>Esente</b>
---------------

**Altre tipologie di immobile:** si specifica che, nel caso in cui l'immobile sia occupato da una persona diversa dal proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante.

Tipologia immobile	Aliquote per mille
Abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C2, C6 e C7	2,00 senza detrazione
Aree fabbricabili	0,80
Uffici e studi privati – A10	1,00
Negozi e botteghe – C1	1,00
Laboratori per arti e mestieri - C3 Fabbricati e locali per esercizi sportivi - C4 Stabilimenti balneari e di acque curative - C5	1,00
Abitazioni concesse in uso gratuito: - a parenti 1° e 2° grado (art. 8 regolamento comunale TASI) - con contratto di comodato registrato a parenti di 1° grado ai sensi art. 1, comma 10 lettera b) della Legge 28.12.2015 n. 208 Legge di Stabilità 2016	0,00
Abitazioni locatate con contratti d'affitto di almeno 4 anni continuativi in essere nel 2019 a persone che fissano la residenza anagrafica nell'immobile locato e con utenze intestate all'affittuario.	0,00
Immobili destinati a nuove attività (anche ricompresi in altre fattispecie della presente tabella) iniziate nel 2019: non sono ricompresi i cambi di gestione e gli spostamenti di attività all'interno del Comune	0,00
Alberghi diffusi	0,00
Fabbricati di categoria catastale D (non rurali strumentali) non utilizzati	2,50
Fabbricati di categoria catastale D1 (opifici industriali) non utilizzati	1,00
Fabbricati di categoria catastale D (non rurali strumentali) utilizzati	1,00
Fabbricali rurali strumentali	1,00
Altri immobili diversi da quelli sopra indicati compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,80

Esempio di calcolo abitazione con contratto di locazione e con occupante non residente:

Rend. catastale	5%	Coeff.	Imponibile	Aliquota per mille	TASI totale	10% occupante	90% proprietario
Euro 700,00	X 1,05	x 160	Euro 117600,00	x 0,80	Euro 94,08	Euro 9,41	Euro 84,67

### **COME SI PAGA LA TASI:**

Le scadenze per il versamento della TASI sono:

- prima rata entro il **17 giugno 2019** per il versamento del 50% dell'imposta dovuta;
- seconda rata entro il **16 dicembre 2019** a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.

Qualora l'**IMPORTO ANNUO risulti inferiore o uguale ad Euro 5,00 non si deve effettuare alcun pagamento.**

Gli importi vanno arrotondati voce per voce (per difetto se i decimali sono da 01 a 49 centesimi, per eccesso per decimali da 50 a 99 centesimi).

E' consentito il versamento **dall'estero** utilizzando il codice IBAN: IT67Q056965531000099991X66 – BIC: POSOIT22

I versamenti della TASI devono essere effettuati a mezzo **MODELLO F24** secondo le modalità sotto specificate:

Codice catastale Comune di Toscolano-Maderno: **L312**

### **Codici tributo per il pagamento della TASI con modello F24**

descrizione	Codice tributo
TASI abitazione principale e relative pertinenze	3958
Aree fabbricabili	3960
Altri fabbricati	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Interessi	3962
Sanzioni	3963

Per tutte le informazioni si rimanda al sito internet [www.comune.toscolanomaderno.bs.it](http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it) dove è anche disponibile un programma per il calcolo della TASI.

<b>Contatti Ufficio Tributi:</b>	Tel. n. 0365546060-63 - Fax n. 0365540808 e-mail: <a href="mailto:serviziotributi@comune.toscolanomaderno.bs.it">serviziotributi@comune.toscolanomaderno.bs.it</a>		
<b>Orari di apertura:</b>	<i>mattino</i>	dal lunedì al venerdì	- dalle ore 09:00 alle ore 12:30
	<i>pomeriggio</i>	lunedì martedì giovedì	- dalle ore 14:30 alle ore 15:30